

Regolamento del Comitato di Partecipazione dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

Articolo 1 Denominazione, durata e sede

Ai sensi del Regolamento Regionale 9 aprile 2015, n. 127, è istituito il Comitato di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute dell'ASUR Marche, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13

Il funzionamento dello stesso è disciplinato dal presente regolamento e dalle vigenti norme di legge in materia.

Il Comitato di Partecipazione Asur ha sede Ancona – Via Oberdan, 2. La corrispondenza indirizzata al Comitato andrà spedita a: comunicazione.asur@sanita.marche.it (Area Comunicazione ASUR), con sede ad Ancona (60122), Via Oberdan, 2 .

Articolo 2 Componenti

Fanno parte del Comitato di Partecipazione Asur:

- a) Il Direttore Generale ASUR (o un suo delegato);
- b) Il Direttore Area Comunicazione (o suo delegato), con funzioni esclusivamente di segreteria;
- c) Il Presidente Comitato AV1
- d) Il Presidente Comitato AV2
- e) Il Presidente Comitato AV3
- f) Il Presidente Comitato AV4
- g) Il Presidente Comitato AV5 ,
- h) Il Rappresentante designato all'interno del Comitato di Partecipazione AV1
- i) Il Rappresentante designato all'interno del Comitato di Partecipazione AV2
- l) Il Rappresentante designato all'interno del Comitato di Partecipazione AV3
- m) Il Rappresentante designato all'interno del Comitato di Partecipazione AV4
- n) Il Rappresentante designato all'interno del Comitato di Partecipazione AV5
- o) Il Rappresentante dei professionisti operanti nell'ASUR, designato dal Collegio di Direzione
- p) Il Dirigente Aziendale nell'area delle professioni sanitarie
- q) Il Presidente del collegio di direzione AV1
- r) Il Presidente del collegio di direzione AV2
- s) Il Presidente del collegio di direzione AV3
- t) Il Presidente del collegio di direzione AV4

- u) Il Presidente del collegio di direzione AV5
- v) Il Rappresentante dei direttori dei presidi ospedalieri
- z) Il Rappresentante dei direttori dei distretti sanitari

Articolo 3 Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Comitato, a maggioranza dei voti, tra i membri di cui all'art. 2, lett. c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e resta in carica tre anni dalla sua elezione. Il Presidente rappresenta il Comitato; ne garantisce il rispetto delle sue indicazioni; coordina, promuove ed attua concretamente le attività programmate; convoca e presiede le riunioni del Comitato.

La funzione di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

Al fine di garantire il regolare e continuativo svolgimento della attività, il Comitato Asur può eleggere al proprio interno, con le stesse modalità utilizzate per la nomina del presidente, un Vice-Presidente con funzioni vicarie.

Articolo 4 Compiti del Comitato

Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 13/2003 e del Regolamento Regionale 9 aprile 2015 n. 127, il Comitato:

- a) contribuisce alla programmazione e alla pianificazione socio-sanitaria aziendale;
- b) svolge attività di verifica e controllo sulla gestione dei servizi sanitari;
- c) monitora le condizioni di accesso e fruibilità dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 della l.r. 13/2003.
- d) monitora e verifica le attività svolte dai Comitati di Partecipazione delle Aree Vaste;
- e) può emanare direttive/ indicazioni /linee guida procedurali e operative ai Comitati di Partecipazione di Area Vasta.

Il Comitato di Partecipazione ASUR non è sovrapposto o sostitutivo dei Comitati di Partecipazione delle Aree Vaste, né rappresenta organismo di seconda istanza rispetto alle questioni di pertinenza dei Comitati di Area Vasta, che mantengono le loro funzioni autonome di organismi territoriali.

Articolo 5 Funzionamento del Comitato

Il Presidente convoca il Comitato con cadenza almeno semestrale e ogni qual volta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno sette membri (circa un terzo). Le convocazioni vengono spedite dall'Area Comunicazione Asur via e-mail.

L'ordine del giorno è fissato dal Presidente e comprende anche eventuali punti proposti dai singoli membri del Comitato, che dovranno far pervenire le loro indicazioni al Presidente almeno due giorni prima della data prevista per l'invio della convocazione. I punti eventualmente non discussi per mancanza di tempo vengono riproposti alla prima riunione utile.

La riunione è valida se è presente almeno la metà dei membri, salvo diversa decisione del Presidente. Ogni membro del Comitato ha diritto ad un voto.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Il verbale di ogni seduta viene approvato nella seduta successiva.

Articolo 6 *Funzioni di segreteria*

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale 9 aprile 2015 n. 127, le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal Dirigente dell'Area Comunicazione o da suo delegato.

Il Segretario spedisce le convocazioni e redige i verbali delle riunioni del Comitato.